

1635

1635/0



R.G. 886/02

SENT. N. 1635/05

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE TERZA CIVILE

N. .... Se  
M. 1579/05  
N. .... P.

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati :

Dr. MARIANI Fausto	Presidente
Dr. PISAPIA Antonio	Consigliere
Dr.ssa MONTORO Assunta	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile discussa e decisa nell'udienza collegiale del giorno ,  
promossa in grado d'appello con atto notificato il giorno 13/3/2002, a  
ministero dell'Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni  
presso il Tribunale di Lecco, da :

2

**"VALSECCHI & GARDA" S.n.c.** (C.F.00307830133) in persona dell'Amministratore Davide Valsecchi, rappresentata e difesa per delega a margine dell'atto d'Appello dai Proc. dom. Avv.ti O.Bertanzetti e R.Marconi di Milano

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**BONACINA Giulio**(C.F. BNC GLI 19D05 E858I) e

**ZERBI Alfonsa** (C.F. ZRB LNS 25H57 F133X),

rappresentati e difesi per delega a margine del ricorso in primo grado dal Proc.dom. Avv. E.Rocca di Lecco,

**APPELLATI**

**E CONTRO**

**BONACINA Marco** (C.F. BNC MRC 62C19E507O)

**APPELLATO CONTUMACE**

**OGGETTO:** Opposizione all'esecuzione

**CONCLUSIONI :** come da foglio separato allegato al verbale d'udienza 1/6/2004, rispettivamente :

- per l'Appellante Allegato 1 -
- per gli Appellati Allegato 2 -

Rilasciata copia esec.  
all'Avv. ROCCA  
per BONACINA G. e ZERBI  
Addi, 3/10/05

IL CANCELLIERE  
Francesco



Corte d'Appello di Milano

R.G. 886/02- VALSECCHI-BONACINA+1

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI  
DELL'APPELLANTE VALSECCHI & GARDA SNC

Ali

Parte appellante così precisa le proprie conclusioni:

"Voglia la Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza N. 472/01 del 25.10.2001 del Tribunale di Lecco, così giudicare:

**IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO**

Accogliere il presente appello e per l'effetto rigettare l'opposizione proposta, ex art. 619 Cpc, dai terzi Bonacina Giulio e Zerbi Alfonsa nei confronti della creditrice opposta Valsecchi & Garda snc perché infondata in fatto e in diritto.

Con condanna dei terzi opposenti alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio

Con condanna, altresì, al risarcimento dei danni per entrambi i gradi di giudizio ex art. 96 c.p.c.".



AVVOCATO  
EMANUELA ROCCA  
C. SO MARTIRI 17/A  
23900 LECCO  
TEL 0341/360085 FAX 352358

ALLEC

2

**CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Nel giudizio d'appello avverso la sentenza n.472/01 Tribunale di Lecco promosso da:

**Valsecchi & Garda snc** - appellante con l'Avv. Oscar Bertanzetti ed Avv. Roberto Marconi

**CONTRO**

**Bonacina Giulio** - appellato - con l'avv. Emanuela Rocca

**Zerbi Alfonsa** - appellata - con l'avv. Emanuela Rocca

**Bonacina Marco** - debitore esecutato

**PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER BONACINA GIULIO**

**E ZERBI ALFONSA**

Voglia la Corte D'Appello adita, respinta ogni diversa e contraria domanda, confermare integralmente la sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante alla integrale rifusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio del presente grado d'appello.

Lecco, li 10/02/04.

Avv. Emanuela Rocca



4

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del Giugno 2000 Giulio Bonacina e Alfonsa Zerbi hanno proposto dinanzi al Tribunale di Lecco opposizione di terzo ad un pignoramento eseguito nei confronti del figlio Marco Bonacina su un appartamento e gli arredi in esso contenuti; a fondamento dell'opposizione i ricorrenti hanno eccepito di essere i proprietari dell'appartamento ove avevano solo temporaneamente ospitato il proprio figlio con la sua famiglia, in quanto egli, dopo aver venduto il proprio appartamento con tutti gli arredi, era in attesa di prendere possesso di un'altra abitazione per il cui acquisto aveva già stipulato un preliminare.

La società creditrice Valsecchi & Garda S.n.c. si costituiva nel giudizio eccependo che i ricorrenti non avevano offerto alcuna prova del vantato titolo di proprietà e chiedeva pertanto il rigetto della domanda di dichiarazione della nullità e inefficacia del pignoramento.

All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Varese ha accolto il ricorso, dichiarando nullo ed inefficace il pignoramento oggetto del giudizio e condannando la creditrice opposta alle spese di lite.

La "Valsecchi & Garda" impugna in questa sede la sentenza di primo grado eccependo in primo luogo che il primo Giudice non avrebbe dovuto e potuto tener conto nel decidere dei documenti contenuti nel fascicolo dei ricorrenti in quanto non depositato insieme alla comparsa conclusionale; in secondo luogo ha eccepito l'inammissibilità e l'irrilevanza della prova orale per testi ammessa dal primo Giudice, nonché l'erroneità della motivazione con riguardo al concetto di "casa del debitore" ex art.621 c.p.c., così come l'erroneità della motivazione sul punto della valutazione della situazione abitativa del debitore prima e dopo il pignoramento e le sue intenzioni.

Corte d'Appello di Milano

R.G. 886/02- VALSECCHI-BONACINA+1



Infine l'appellante ha eccepito che il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto che incombesse sul creditore procedente fornire la prova che i beni pignorati fossero di proprietà del debitore.

I ricorrenti appellati 'si sono costituiti contestando tutte le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello, mentre è rimasto contumace il debitore appellato.

Esperito vanamente un tentativo di conciliazione e precisate le conclusioni come trascritte in epigrafe, la causa è stata rimessa in decisione e, decorsi i termini fissati ex art.190 c.p.c. per il deposito della comparse conclusionali e delle memorie di replica, è stata discussa nell'odierna udienza in camera di consiglio.



**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo d'impugnazione la società appellante ha eccepito che il Giudice di primo grado non avrebbe potuto tener conto, nell'elaborare la propria decisione, degli atti e documenti contenuti nel fascicolo di parte degli opposenti in quanto esso sarebbe stato depositato tardivamente rispetto al termine fissato dall'art.169, II° comma, c.p.c., cioè successivamente al deposito della loro comparsa conclusionale, circostanza di fatto non contestata da controparte.

Sul punto la Corte osserva tuttavia che il termine di cui all'art.169 c.p.c. non è qualificato dal legislatore come termine perentorio e che il deposito del fascicolo di una parte, successivo a quello della comparsa conclusionale ma comunque entro il termine fissato per il deposito di quest'ultima, come avvenuto nella fattispecie, non ne precluda l'esame da parte del giudice, in considerazione del fatto che tale deposito, se pur tardivo, non impedisce alla controparte di esaminarne il contenuto prima della stesura dell'eventuale

4

memoria di replica e dunque senza alcuna possibilità di violazione del contraddittorio.

Con il secondo motivo d'appello la "Valsecchi" lamenta in primo luogo l'inammissibilità e, in secondo luogo, l'irrilevanza, della prova orale ammessa sulle circostanze relative alla residenza anagrafica ed all'effettiva abitazione del debitore, prove inammissibili, secondo l'appellante, perché relative a circostanze ammesse dalla controparte e comunque relative ad "un elemento soggettivo interno dei ricorrenti e/o del debitore" e cioè la natura di ospitalità temporanea e provvisoria.

Il motivo non può essere condiviso : deve infatti osservarsi che il carattere provvisorio e temporaneo del collocamento del debitore Marco Bonacina, con il suo nucleo familiare, presso l'abitazione dei genitori, ben poteva essere oggetto prova orale per testi trattandosi non soltanto di un elemento soggettivo "interno" alla sfera di conoscenza dei ricorrenti e del debitore ma anche di una circostanza per i suoi elementi distintivi oggettivamente apprezzabile anche da un osservatore esterno e "terzo", specie se collegata, come nel capitolo di prova formulato, a circostanze di fatto quali la vendita della casa già di proprietà del debitore e dei suoi arredi e l'attesa dell'immissione nel possesso di una nuova abitazione destinata a sé ed alla propria famiglia.

Il terzo motivo dell'impugnazione attiene all'erronea valutazione, da parte del primo Giudice, del concetto di "casa del debitore" e delle conseguenti decisioni assunte: egli, infatti, secondo gli appellanti, avrebbe errato nel ritenere come elemento distintivo per la qualificazione di un luogo come "casa del debitore" la permanenza in esso in modo duraturo e stabile, ritenendo poi che nel caso di specie le risultanze delle prove documentali e



APPELLO  
DIA

8



testimonialia non consentissero di attribuire alla permanenza del debitore nella casa dei ricorrenti tali caratteri di stabilità e non precarietà.

La Corte ritiene infondato il motivo dedotto: è ben vero infatti che secondo una costante giurisprudenza il concetto di "casa" applicato al debitore viene connotato, in materia di esecuzione, dal carattere della stabilità, ma è altrettanto vero che si esclude che possa parlarsi di casa laddove si ravvisino elementi di ospitalità e precarietà: nella fattispecie in esame, invero, se il non trascurabile lasso di tempo nel quale il debitore con i componenti del suo nucleo familiare è stato ospitato presso l'abitazione dei genitori potrebbe deporre per la sussistenza dell'elemento della stabilità, appaiono tuttavia alla Corte di prevalente rilevanza gli elementi dell'ospitalità e della precarietà, ciò in quanto i documenti e le testimonianze in atti univocamente comprovano che, venduto, prima del pignoramento del Febbraio 2000 l'appartamento adibito ad abitazione esclusiva del proprio nucleo familiare, il figlio dei ricorrenti aveva ricercato e trovato un'altra abitazione ed era in attesa di conseguirne il possesso, come poi di fatto avvenne secondo quanto emerso dalle prove orali espletate, così che, se pur prolungato, il soggiorno presso i genitori non può valutarsi come trasferimento e collocamento a tempo indeterminato e dunque stabile, bensì come precario, in quanto già collegato alla prospettiva di un trasloco certo anche se non imminente.

Quanto ai beni mobili, si rileva che la documentazione prodotta comprova che i ricorrenti acquistarono il 23/11/89 la proprietà dell'appartamento di Via Don Morazzone n.120 in Lecco, che era stato loro assegnato in affitto già nel 1962 dallo I.A.C.P. della Provincia di Como, così i documenti relativi ai beni mobili oggetto di pignoramento, quali lo scontrino di pagamento del videoregistratore acquistato il 20/12/1998 o la ricevuta di pagamento per il rinnovo dell'abbonamento per la televisione, devono





Sent 1635/05

CORTE D'APPELLI  
DI MILANO  
22 NOV. 2005  
PROT. N. \_\_\_\_\_

Cron. N. 15041/2

Tribunale di Lecco - UNEP

**AVVISO AL CANCELLIERE**  
**di avvenuta notificazione di sentenza civile**

Da allegarsi alla

**SENTENZA**

emessa dal (1) \_\_\_\_\_

Corte Appello Milano

Sezione (2) \_\_\_\_\_

3<sup>e</sup> Civile

**TRA**

(3) \_\_\_\_\_

Valsecchi & Garde sue

(Amministrati)

**E**

(4) \_\_\_\_\_

Bonacino Giulio +1 (Am. E. Poesse)  
Bonacino Renes (contumace)

depositata in Cancelleria e pubblicata il

5/10/2005 - 23/6/05

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ ufficiale giudiziario dichiaro di aver notificato in

data

08/11/2005

ad istanza di

Am. E. Poesse

copia della suddetta sentenza a

Valsecchi & Garde sue

consegnandola

alle Sipe Funerarie Rasse

Lecco, il

08/11/2005

L' \_\_\_\_\_

Ufficiale Giudiziario

F  
A  
E  
N  
N  
N  
N  
a  
N  
F

**ATTESTAZIONE**

ex art. 285 D.P.R. 115/02

APPLICARE MARCHE PER

€ 21,69

PER RILASCIO

N. .... copia libera

N. 1. .... copia autentica x CAS

N. .... copia esecutiva

N. .... copia conf. all'esecutiva

URGENTI

a MARCONI

Milano, 20/6/06



9

ritenersi elementi sufficienti a provare la proprietà di tali beni in capo ai ricorrenti.

Quanto all'ultimo motivo dell'impugnazione, relativo alle spese di giudizio, si ritiene che la motivazione relativa all'integrale accoglimento del ricorso sia necessaria e sufficiente per la condanna pronunciata.

In considerazione della soccombenza gravano sull'appellante le spese del grado che si liquidano complessivamente in Euro 3.851,00, di cui € 2.646,00 per onorari, € 1.045,00 per diritti, € 160,00 per spese, oltre rimborso spese generali, imposte e contributi di legge.

**P.Q.M.**

respinge l'appello proposto da "VALSECCHI & GARDA" S.n.c. nei confronti di Bonacina Giulio, Zerbi Alfonsa e Bonacina Marco contro la sentenza n.472/01 del Tribunale di Lecco in data 25/10-5/11/200; condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in Euro 3.851,00 , oltre imposte, contributi e accessori di legge, ripartite come in motivazione.

Milano, 5/10/2004

Il Consigliere est.

Dr.ssa A. Montoro

*A. Montoro*  
CORTE D'APPELLO DI MILANO  
IL CANCELLIERE CIS  
Dot.ssa Ines Donadio

CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE 3<sup>a</sup> CIVILE  
Reza pubblica mediante deposito in Cancelleria  
OGGI 23 GIU. 2005  
IL CANCELLIERE CIS  
Dot.ssa Ines Donadio

IL PRESIDENTE

Dr. F. Mariani

*F. Mariani*

Corte d'Appello di Milano

R.G. 886/02- VALSECCHI-BONACINA+1

Debi delle

AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. I  
REGISTRATO IL 10-1-06  
N. 000431 SERIE 4A  
PAGAMENTO EURO 215,58

LC  
G

RICORSO PER CASSAZIONE

Notificato il 19/6/06

Milano, 28 GIU. 2006

IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE B3/S  
Francesco Scuto



RICORSO PER CASSAZIONE

Notificato il 20/6/06

Milano, 28 GIU. 2006

IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE B3/S  
Francesco Scuto

